

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA PENALE

Sentenza 2 marzo 2015, n. 8979

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Isernia c/ Cristinzio Carmine e Faralli Giuseppe

Decisum: Sulla rilevanza penale ovvero alla sua configurabilità quale illecito amministrativo dello svolgimento di attività di trasporto di rifiuti non pericolosi frutto della propria attività di impresa in assenza delle prescritte autorizzazioni

Rifiuti - Trasporto in conto proprio – Occasionalità – Autorizzazione ex art. 212 D.lgs. 152/2006 - Necessità

1. La materia del trasporto di rifiuti propri non pericolosi è stato oggetto di differenti discipline succedutesi nel tempo. Il d.lgs. 152/2006, in attuazione della direttiva 91/156/CEE, all'articolo 212 ha reintrodotto l'obbligo di iscrizione nell'albo dei gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento con la previsione del reato di cui all'articolo 256, comma 1 del medesimo decreto.

L'articolo 212 ha introdotto una nuova disciplina dell'albo nazionale dei gestori ambientali, prevedendo un “*Regime ordinario*” di iscrizione all'albo per le imprese esercenti professionalmente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, caratterizzato da una serie di adempimenti volti a valutare l'idoneità di tali imprese ed assicurare la loro solvibilità.

L'articolo 212 al comma 8, prevede un c.d. “*Regime semplificato*” per le imprese che, invece, effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi esclusivamente prodotti da esse stesse nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno a condizione che “*tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti*”.

In virtù di tale “*Regime semplificato*” pur sussistendo anche per dette imprese l'obbligo di iscrizione all'albo esse non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e l'iscrizione viene effettuata sulla base della sola presentazione di una comunicazione all'Albo territorialmente competente.

2. L'iscrizione all'albo dei gestori ambientali presuppone che i rifiuti costituiscano parte integrante ed accessoria dell'attività di impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti e che l'attività di trasporto di rifiuti da parte della stessa impresa che li produce. Per essere sottoposta a regime semplificato la raccolta dei rifiuti deve avere i caratteri della ordinarietà e continuità ossia deve essere inserita, sia pure in via accessoria nell'organizzazione dell'impresa.

Per i trasporti occasionali di rifiuti, l'assenza dell'obbligo di iscrizione non comporta che le imprese possano effettuare eventuali trasporti episodici di rifiuti propri non pericolosi senza alcun controllo. Infatti, a tal proposito anche un solo trasporto non autorizzato di rifiuti, da parte dell'impresa che li produce, integra il reato di cui all'articolo 256, comma 1 lett. a) del d.lgs. 152/2006. Tale reato ha infatti natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.